



Città di Campodarsego
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
SUL DIRITTO DI INTERPELLO
DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09-05-2016.

INDICE

Capo I

Disposizioni Generali

- Art. 1 Principi e criteri
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Competenze del Comune

Capo II

Disciplina del procedimento d'interpello

- Art. 4 Presentazione dell'istanza
- Art. 5 Istanza di interpello
- Art. 6 Adempimenti del Comune
- Art. 7 Efficacia della risposta del Comune

Capo III

Disposizioni Transitorie e Finali

- Art. 8 Decorrenza e successione di norme

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune di Campodarsego impronta l'attività ed i procedimenti dei propri tributi ai principi di trasparenza e di correttezza.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'"Interpello del contribuente" in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni normative dei tributi, per i quali il Comune riveste la qualifica di Ente impositore.
2. Tale istituto consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa della disposizione tributaria, di formulare quesiti al Comune allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali.
3. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi incertezze interpretative.

Articolo 3 Competenza

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi, per i quali il Comune è Ente impositore.
2. Qualora il Comune riceva un'istanza di interpello non di sua competenza lo stesso provvederà a darne immediata comunicazione al contribuente stesso.
3. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intende il Servizio tributi.

CAPO II
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI INTERPELLO

ART. 4
Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente, qualora vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative riguardanti tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime può inoltrare per iscritto, al Comune, una circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni normative al proprio caso, concreto e personale.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo: gli eredi, gli amministratori di condominio, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente, ecc.) o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima delle scadenze dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce all'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite fax o per via telematica attraverso PEC.
6. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ART. 5

Istanza di interpello

1. L'istanza d'interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale nonché l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e la specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. In tal caso, ai fini della decorrenza dei termini, di cui al successivo articolo 6, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene formalmente la regolarizzazione.

5. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 3;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 4, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 2, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

4. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

ART. 6
Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC ai recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione al protocollo dell'ente dell'istanza di interpello.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
4. In caso di adempimento fiscale, al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata sempre entro il termine suddetto.

ART. 7
Efficacia della risposta del Comune

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta del Comune.

2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. Il Comune può comunicare al contribuente, con le stesse modalità di cui all'art. 6, comma 1, una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta e dei relativi interessi, senza l'applicazione delle sanzioni.

4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8
Decorrenza e successione di norme

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.
3. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, s'intendono sostituite da queste ultime.